

CDLXXXVII. SEDUTA**MARTEDÌ 25 LUGLIO 1950****(Seduta pomeridiana)**Presidenza del Presidente **BONOMI**

INDI

del Vice Presidente **MOLÈ ENRICO****INDICE****Disegni di legge:**

(Deferimento a Commissioni permanenti)	
	<i>Pag.</i> 18854
(Trasmissione)	18853

Disegno di legge: « Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario (577) (Discussione):

VALMARANA	18854
DE LUCA	18862
PERSICO	18862
ORIGLIA	18871

Interrogazioni (Annunzio) 18873

La seduta è aperta alle ore 17.

BISORI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente che è approvato.

Trasmissione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Provvedimenti finanziari a favore della Società per azioni nazionale "Cogne" » (1227);

« Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, all'Ente autonomo Fiera del Levante, una zona di arenile sita in Bari, della estensione di metri quadrati 34.342,50, già in uso a tale Ente e sulla quale questo ha costruito 1 padiglioni e le altre opere necessarie per il funzionamento della Fiera » (1228);

« Autorizzazione di un limite di impegno di lire 85 milioni per la concessione all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) del contributo, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, per la costruzione di case per gli impiegati dello Stato » (1229);

« Concessione di una nuova anticipazione di lire 2.600.000.000 all'Azienda carboni italiani (A.Ca.I.) » (1230);

« Modificazioni al regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 192, istitutivo di una tassa sui marmi escavati nel territorio dei comuni di Pietrasanta, Seravezza e Stazzema » (1231), di iniziativa del deputato Angelini;

« Modifiche al regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 388, relativo alla disciplina della distribuzione al minor prezzo possibile di generi di prima necessità per i dipendenti e i pensionati statali » (1232);

« Incorporamento di unità di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco » (1233);

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 723, sull'organico del personale dei Monopoli di Stato » (998-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

Questi disegni di legge seguiranno il corso stabilito dal Regolamento.

**Deferimento di disegni di legge
a Commissioni permanenti.**

PRESIDENTE. Comunico al Senato che, valendomi della facoltà conferitami dall'articolo 26 del Regolamento, ho deferito all'esame e all'approvazione:

della 1^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno), previo parere della 5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro), i disegni di legge: « Miglioramenti economici al clero congruato » (1214) e « Autorizzazione, per l'esercizio finanziario 1949-50 della spesa per l'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 30, secondo comma, della legge 29 dicembre 1949, n. 958, a favore delle aziende autonome di soggiorno e di cura » (1215);

della 3^a Commissione permanente (Affari esteri e colonie), previo parere della 5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro), il disegno di legge: « Trattamento economico del personale diplomatico-consolare in servizio all'estero » (1213);

della 4^a Commissione permanente (Difesa) previo parere della 5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro), il disegno di legge: « Trattamento economico degli allievi delle Accademie militari per l'esercito, per la marina e per l'aeronautica » (1211);

della 7^a Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile), previo parere della 5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro), il disegno di legge: « Stanziamento di fondi per la liquidazione delle spese di trasporto per il rimpatrio di automezzi dall'Eritrea, avvenuto nel 1946 » (1218);

della 8^a Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione), previo parere della

5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro), il disegno di legge: « Modalità di pagamento per l'erogazione delle spese da effettuare in applicazione del piano E.R.P. per l'agricoltura e dei contributi previsti dal decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31 » (1220).

Discussione del disegno di legge: « Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario » (577).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario ».

Prego il senatore segretario di darne lettura nel testo proposto dalla Commissione.

BISORI, *segretario*, legge lo stampato numero 577-A.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Primo oratore iscritto è il senatore Valmarana. Ne ha facoltà.

VALMARANA. In un mio intervento, a proposito della Patrimoniale, ho affermato che è male frodare lo Stato, e che è obbligo di ogni buon cittadino pagare i tributi, secondo i propri redditi e i propri patrimoni, osservando rigorosamente, anche nel campo fiscale, le leggi.

Erano cose queste che, cinquant'anni fa, le enunciava l'economista conservatore Luigi Luzzatti, ma che, a dirle adesso, si è considerati demagoghi di sinistra.

I tempi si evolvono e si rischia di essere imputati di lesa maestà: è un reato, questo, che esiste anche in regime repubblicano, per chè, anche nel nostro regime, maestà temute e temibili continuano a prosperare e a imperare.

Farò modeste osservazioni, senza alcuna pretesa di dottrina, osservazioni di carattere pratico, derivanti dalla mia esperienza personale e professionale, e di carattere ideologico, ispirate ai principi democratici, dai quali non si può prescindere, soprattutto in questo campo, che riguarda i rapporti fra le classi sociali e nel quale, oggi più che mai, si tenta di far gravare sui meno abbienti, quasi totalmente, gli oneri della organizzazione statale.

Io credo che, proprio perchè non sono fornito di particolare competenza tecnica nel campo tributario, la mia voce merita forse di venire ascoltata, perchè interpreta e rappresenta gran parte del popolo italiano, che niente sa di economia politica e di scienza delle finanze, ma spesso si domanda come mai gli interessi e i diritti di una enorme maggioranza di cittadini non debbano prevalere nei confronti dei pochi, che pretendono di imporre la loro volontà e il loro tornaconto all'intera Nazione.

Io non farò un commento e un esame particolareggiato delle varie norme contenute nel disegno di legge, ma cercherò piuttosto di interpretarne lo spirito animatore.

Accennerò alla prevista riduzione delle aliquote, premessa necessaria alla moralizzazione dei rapporti fiscali: le imposte devono essere giuste ed il conseguente gravame equo, ragionevole e sopportabile.

Ma è necessario qui riaffermare, e ve n'è assoluto ed urgente bisogno, che il sistema tributario deve ispirarsi a criteri democratici, salvando e potenziando le imposte personali, ispirate al concetto della progressività, mettendo in guardia il Senato contro un tentativo che minaccia l'ordinamento democratico dello Stato nelle sue basi essenziali e fondamentali.

Farò poi una diagnosi delle evasioni e delle loro causali antiche e recenti accennando alla particolare psicologia dei cattivi contribuenti.

Parlerò della necessità di una più rigida morale in questo particolare, delicatissimo settore e alla esigenza che le leggi, tutte le leggi, anche quelle tributarie, vengano rigorosamente osservate e fatte osservare in una ordinata comunità democratica.

La relazione del Ministro Vanoni è veramente chiara e convincente: non si tratta di una riforma vera e propria, ma di attuare una normalizzazione e una moralizzazione di rapporti.

Un adeguamento di aliquote alle possibilità reali di sopportazione dei contribuenti è il presupposto di poter pretendere e, se del caso, imporre la obbedienza alle leggi fiscali.

Preoccupante è la ignoranza della massa del popolo italiano nei riguardi della effettiva portata dei tributi: basterà citare quello che è accaduto, l'anno scorso, nei riguardi della legge che modificava le imposte di successione,

riducendo tutte le aliquote. Ebbene, proprio in quella occasione, parecchi giornali, quelli ai quali il nostro popolo crede per antica, inveterata consuetudine, si sono scagliati contro il fisco spogliatore dell'orfano e della vedova.

A proposito delle successioni, voglio accennare per incidenza a un privilegio dei ricchi che non è mai stato sinora messo in rilievo: « i ricchi non muoiono mai! »; se morissero vi sarebbero certamente degli assi ereditari di notevole entità; dato che questi non si riscontrano, la conseguenza è evidente!

È consolante osservare come nel nostro Paese gli organi accertatori si stiano veramente riorganizzando, rendendo sempre più difficili le evasioni: di qui il malcontento di alcune categorie.

Poco interessa ad esse che le aliquote vengano diminuite e l'onere ne sia sopportabile, come niente importava che le aliquote fossero prima eccessive ed inique, perchè costa meno non pagare aliquote iugulatorie che il dover pagare quelle oneste e ragionevoli.

In questo caso la demagogia fiscale era tollerata senza recriminazioni dai più grossi contribuenti, col risultato che i poveri erano soddisfatti delle tassazioni ultra progressive, che restavano in realtà semplicemente sulla carta, e i ricchi erano più che soddisfatti dal fatto di non dover effettivamente pagare.

È stata proprio questa deteriore demagogia, coll'incidenza apparente e non sostanziale sui redditi maggiori, una delle cause delle attuali aliquote eccessive.

A questo aggiungasi la mancata possibilità degli organi accertatori di seguire le variazioni di redditi nel periodo della loro ascesa, derivante da ragioni soprattutto monetarie.

Si è creduto inoltre di bilanciare le evasioni fiscali gravando la mano sui redditi accertati.

Era una situazione grave che richiedeva una sollecita soluzione. Il contribuente diceva: « Sino a che tu, Stato, non rendi eque e sopportabili le aliquote, non puoi pretendere che io denunci i miei redditi effettivi, anzi mi costringi ad occultarli, almeno in parte, a scopo di legittima difesa, e per non essere completamente spogliato di ogni mio avere ».

D'altra parte lo Stato legittimamente obiettava che non avrebbe potuto ridurre le aliquote sino a quando gli accertamenti non cor-

rispondessero alla effettiva realtà perchè, in caso contrario, si sarebbe trovato ad avere un gettito senz'altro minore.

La situazione però non poteva perpetuarsi così, e lo Stato ha compiuto un atto di fede verso il contribuente, superando un punto morto, un atto di coraggio e di fiducia verso il nostro popolo che, come tale, va elogiato e, mentre da taluno si parla di utopia, di ingenuità e di poesia, noi siamo convinti che l'attuale progetto di legge troverà rispondenza effettiva nel comportamento degli italiani.

È un provvedimento questo particolarmente tempestivo, perchè è stato attuato, appena possibile, senza indugi, ossia appena la situazione finanziaria si è dimostrata abbastanza solida da non temere una diminuzione, sia pure transitoria, di alcuni cespiti tributari.

Le evasioni: ecco il male da combattere, e per questo non è senza interesse cercare di analizzare le cause lontane e vicine che inducono il cittadino alla frode fiscale; fra dette cause citeremo le seguenti:

1) l'egoismo individuale o familiare: spesso l'affetto per la famiglia, che dovrebbe portare a un più largo senso di solidarietà umana, porta invece, se male inteso, a un comportamento anti-sociale;

2) l'istinto di difesa contro le soverchie pretese tributarie dello Stato;

3) il concetto individualistico anti-Stato come reazione a qualsiasi coazione esterna;

4) il concetto di confronto con gli altri contribuenti, direi quasi un senso « agonistico », nei riguardi del rapporto fra le tassazioni a proprio carico e quelle a carico degli altri;

5) la impressione che i tributi non siano giusti ed equi e che i « grossi » non paghino adeguatamente;

6) il timore che lo Stato spenda male o, ancora peggio, che nella spesa favorisca altre categorie economiche, magari antitetiche alla propria, altre regioni, altre iniziative;

7) il timore che il sacrificio compiuto nel pagare i tributi non abbia alcun corrispettivo concreto, in quanto i servizi dello Stato appaiono una cosa così naturale, come l'aria che si respira, quindi non se ne vede il rapporto di interdipendenza con le entrate che li rendono

possibili. Parte dei servizi inoltre non interessa personalmente; quindi perchè si devono pagarne le spese relative?;

8) infine, la solita accusa di corruzione agli organi accertatori. Quale fiducia può avere il contribuente che il trattamento fiscale risponda a concetti di giustizia se chi può pagare gode di preferenze?

Va rilevato che non molto credito meritano questi accusatori che, invitati a dare le prove, se la cavano dicendo che « non vogliono rovinare nessuno » e che si tratta di un generale mal costume al quale è « inutile di porre rime dio ».

Non vi è dubbio, che, anche nei casi di corruzione, ben maggiore è la responsabilità morale di chi corrompe in confronto a quella di chi si lascia corrompere: possono ammettersi, come attenuanti all'azione di quest'ultimo, in momenti di umana debolezza, tentazioni derivanti da urgenti e gravi necessità familiari, mentre chi corrompe è spinto a farlo solo da un losco interesse economico a danno della collettività.

Io, nella mia lunga vita professionale, ho conosciuto moltissimi funzionari della amministrazione finanziaria, intelligenti, coscientosi, onesti e dignitosamente poveri: non saranno i pochi che talvolta mancano, a giustificare che l'intera classe dei contribuenti italiani trasgre disca in maniera permanente ai suoi doveri.

È da aggiungere inoltre, fra le causali delle evasioni, che lo Stato moderno, con i suoi bisogni e le sue necessità non è ancora entrato nella intima comprensione di molti cittadini: in fondo all'animo permangono spesso concezioni arretrate, specialmente quando concordano con una naturale tendenza all'egoismo individuale.

Non bisogna poi dimenticare che gran parte del popolo italiano ha seguito con estrema diffidenza il sorgere dello Stato unitario da molti considerato, per parecchi decenni, come un usurpatore; quindi la mancata osservanza delle leggi, specialmente di quelle a substrato economico, è guardata con notevole indulgenza se non con più o meno esplicita approvazione.

Ma soprattutto c'è una ragione prevalente: manca l'uomo sociale: possiamo dire con assoluta aderenza alla realtà che, se è stata fatta

l'Italia democratica, non esistono ancora cittadini veramente, sinceramente, fattivamente democratici.

Chi paga le imposte vorrebbe avere a titolo di corrispettivo un particolare servizio o beneficio, « almeno un biglietto tipo totocalcio »: il pensiero che invece il suo sacrificio possa andare a favore di un altro cittadino, lo esaspera addirittura.

Nei nostri piccoli Comuni, dove il fenomeno può essere analizzato meglio, per ottenere le necessarie approvazioni del Consiglio, è necessario predisporre un piano di lavori pubblici che interessi in maniera equivalente e contemporanea tutte le frazioni del Comune.

In realtà, il sistematico tentativo di evasione fiscale non è spiegabile che parzialmente, con il naturale egoismo individuale: si osserva come, nei rapporti economici privatistici, prevale generalmente il concetto di onestà e di adempimento degli obblighi assunti.

Non è l'avversione al prepotere dello Stato che anima gli evasori o il naturale principio della propria difesa nel campo economico e spirituale, è invece, come si disse, praticamente una tendenza disgregatrice, la intolleranza verso un potere superiore e sovrano, la arbitraria discriminazione tra leggi giuste e ingiuste, quelle favorevoli e quelle contrarie ai propri istinti e interessi.

Sentimenti e prevenzioni queste che si formano e si radicano negli animi dei cittadini, specialmente dopo gravi sconvolgimenti nazionali, quando diminuito è il prestigio della autorità dello Stato.

Richiamati al dovere di pagare i tributi, ci si sente rispondere: « paghino gli altri, i grossi, quelli che guadagnano tanto ».

Non si pensa che « i grossi operatori economici », nel nostro Paese, sono relativamente pochi e che, per quanto tassati, non sarebbero da soli sufficienti a sostenere le spese dello Stato.

Ad ogni modo il grido di guerra « paghi chi ha, paghino i grossi » si limita ad essere una pura espressione verbale e retorica, perchè, quando si tenta di farli pagare, essi trovano i loro migliori alleati fra questi che io definirei « i conservatori platonici », che in buona fede, senza nessun interesse personale, difendono sempre le pretese dei più forti capitalisti.

Non si vogliono pagare i tributi, però si pretende molto dallo Stato e di continuo si critica quello che non fa del tutto o non compie in modo adeguato: si pretende che lo Stato spenda molto e incassi poco, senza pensare che il suo funzionamento rappresenta un tutto inscindibile; è come una macchina che, se manca un ingranaggio, ogni movimento si arresta.

Vi possono essere organi e sovrastrutture non necessarie, inutili o nocive; una sola cosa è però certa, che senza l'apparato fiscale e il suo funzionamento continuativo ed efficiente, manca allo Stato l'unica materia prima veramente indispensabile: i mezzi finanziari.

Ma se i piccoli e medi operatori economici devono corrispondere i tributi, per ovvie ragioni di giustizia e di equità anche i patrimoni più elevati devono poter essere tassati adeguatamente.

Devono qui funzionare le imposte personali: ad esse il Ministro accenna nella sua relazione quando dice: « È fermo proposito operare il trasferimento dell'onere fiscale dalla imposizione reale a quella personale, onde dare alla imposta personale progressiva tutto quel peso che è vivamente auspicato ».

Non sarà fuori di luogo accennare qui che, se verrà abolita la nominatività dei titoli azionari, il proposito del Governo diventerà senz'altro inattuabile, anzi scompariranno di fatto dal sistema tributario italiano le imposte personali progressive.

Fra gli argomenti a favore della « abolizione », il primo è quello del diritto all'eguaglianza tra il trattamento fatto ai titoli azionari e quello fatto ai titoli di Stato e obbligazionari.

Non è giusto, si dice, che capitali di eguali dimensioni siano soggetti ad una grave disparità di oneri tributari.

E da obiettare che i titoli azionari consistono in quote di beni reali e quindi il loro trattamento tributario deve essere equiparato a quello che è il carico di singoli possessori intestati, personalmente, su beni pure reali.

Vi è un altro argomento a favore della abolizione, argomento diremo di carattere « produttivistico »: non vi è dubbio che nel nostro Paese esista una grave e preoccupante situazione di disagio, derivante dalla disoccupazione; quindi l'unica cosa veramente necessaria e improrogabile consiste nell'aumentare la pro-

duzione, per poter assorbire un maggior numero di lavoratori.

Ora non è dubbio che per aumentare la produzione, le imprese hanno bisogno di maggiori mezzi a disposizione, e a questo aumento di investimenti pone una remora, spesso insormontabile, la nominatività dei titoli azionari.

È però da osservare come non basti produrre, ma sia necessario vendere i prodotti, cosa, in questo periodo, tutt'altro che agevole, in una situazione di aumentata concorrenza delle industrie estere.

D'altra parte il risparmio nazionale disponibile è quello che è e, se viene indirizzato verso nuovi investimenti, sarà di conseguenza sottratto ad altri investimenti pure utili e necessari nella economia nazionale.

Del resto le maggiori società anonime italiane hanno avuto in questi ultimi tempi la possibilità di attingere largamente al risparmio con la emissione di obbligazioni per importi assai considerevoli.

E veniamo all'argomento « principe », quello che dovrebbe travolgere qualsiasi resistenza: « con l'abolizione della nominatività, si possono attirare nel nostro Paese i capitali esteri ».

Va osservato, in via pregiudiziale, che questa possibilità è in realtà assai minore di quanto si crede, o si vuol far credere, perchè assai poche sono le Nazioni che hanno un esubero di risparmio da esportare, perchè non trova collocamenti all'interno, e non sembra che le condizioni attuali delle industrie italiane siano tali da invogliare privati capitalisti stranieri a procedere a massicci investimenti in Italia.

Che se anche così non fosse, e se anche si credesse opportuno di procedere alla abolizione della nominatività per i titoli azionari posseduti da cittadini italiani, sarebbe assai pericoloso concederla a quelli posseduti da cittadini esteri.

Sarebbe un rischio troppo grave far dipendere l'andamento e addirittura l'esistenza dei nostri massimi complessi industriali, che danno lavoro, ciascuno, a decine di migliaia di operai, farli dipendere, dicevo, da interessi e combinazioni di *trust* mondiali, i quali potrebbero in determinati momenti stroncare del tutto la nostra produzione per accrescere la possibilità di sbocco a merci altrove prodotte.

Ma anche limitando il problema al campo na-

zionale, la differenza veramente discriminante fra possessori anche ingenti di titoli di credito e di denaro, e i possessori di titoli azionari, sta in questo: che solo i secondi guidano, reggono, manovrano a loro piacimento la produzione del Paese e possono influirvi in senso positivo o negativo.

Necessità assoluta quindi di conoscere quali sono i titolari delle aziende di produzione per impedire che il loro comportamento sia contrario alla utilità collettiva.

Nominatività è sinonimo di responsabilità; nel caso che i titoli azionari fossero al portatore, sarebbe agevole a privati interessi imprimere alle loro società un andamento nocivo al pubblico bene.

E oltre a questo, anche se gli argomenti portati dagli abolizionisti avessero un effettivo contenuto reale, e prive di fondamento fossero le nostre obiezioni, la abolizione non potrebbe essere mai consentita, perchè porterebbe inevitabilmente alla più completa ingiustizia nel campo tributario.

Sarebbe inevitabile la trasformazione in Società anonima di tutti « i patrimoni che superano un certo limite ».

La esenzione di fatto dalla imposta di successione, da qualsiasi imposta patrimoniale personale, dalla imposta complementare e da quella di famiglia, esenzione concessa a tutti i grandi e medi operatori economici, farebbe ricadere sui meno abbienti la totalità degli oneri dello Stato con le imposte indirette, che uniche continuerebbero a funzionare.

Del resto la abolizione della nominatività viola le precise norme contenute negli articoli 42 e 53 della Costituzione.

L'articolo 53 dice: « Il sistema tributario è informato a criteri di progressività ».

Ora è evidente che la progressività, per ovvie ragioni non può essere applicata ai titoli azionari al portatore; in quanto è agevole gravare il dividendo di ogni titolo di una imposta cedolare, ma essa non potrà essere che proporzionale e quindi identica sia che si tratti di poche azioni possedute dal piccolo risparmiatore, sia che si tratti di migliaia e migliaia di azioni facenti parte del pacchetto di maggioranza posseduto dal grosso capitalista.

Del resto per ragioni di equità, niente vieta di esaminare in un momento più o meno lon-

tano la possibilità di rendere nominativi, fermi restando i privilegi e le esenzioni stabilite in occasione della loro emissione, anche i titoli di credito.

L'articolo 42 della Costituzione dice: « La legge stabilisce le norme e i limiti della successione legittima e testamentaria, e i diritti dello Stato sulla eredità »: norma questa che l'onorevole Taviani, a nome del gruppo democristiano alla Costituente, ebbe così a commentare: « La parte che lo Stato preleva sotto forma di imposta di successione, ha uno scopo sociale oltrechè fiscale ».

Resi esenti, di fatto, con la abolizione della nominatività, tutti i grossi assi ereditari, non si può pensare che questa norma della Costituzione, possa restare in vigore per colpire soltanto coloro che non hanno voluto rendere anonimo il loro capitale e soprattutto i più modesti possessori di beni.

Presidenza

del Vice Presidente MOLÈ ENRICO

VALMARANA. Chiusa questa parentesi, che abbiamo creduto opportuna per esporre il nostro pensiero su un argomento di così fondamentale importanza, sottopongo, onorevoli colleghi, al vostro benevolo esame alcune altre considerazioni sui criteri e i fini che debbono avere i tributi:

1) un fine di carattere finanziario: dare allo Stato i mezzi che gli sono necessari per la sua esistenza, il suo potenziamento e il raggiungimento dei suoi scopi. Oltre a ciò i tributi dovranno obbedire e ispirarsi ad alcuni criteri fondamentali, essere di facile e non costosa esazione, colpire cespiti di reddito di ampia e diffusa dimensione, e infine non inaridire le fonti della ricchezza;

2) avere un carattere equamente distributivo dell'onere, che giustifica la più generale applicazione della progressività delle aliquote, perchè il criterio puramente proporzionale porta a un maggior aggravio sui redditi minori;

3) ma vi è un altro criterio che un regime democratico deve tener presente e applicare: quello di carattere sociale.

È questa una delle funzioni più importanti e più delicate dell'ordinamento tributario; biso-

gna agire però in modo da non pregiudicare nè il reddito nazionale, nè la consistenza economica della Nazione.

Bisogna manovrare in quei settori nei quali la sostituzione degli operatori economici possa avvenire con vantaggio generale e corrispondere ad una aspirazione diffusa nella comunità.

Quanto sopra si è detto, è stato spesso affermato anche da autorevoli rappresentanti del mondo capitalistico, in momenti di contingenza, quando le riforme strutturali apparivano inevitabili e si consigliava al Parlamento di ricorrere invece allo strumento fiscale per gravare su quei settori economici, nei quali si credeva opportuno, o necessario, spostare e modificare i rapporti.

Poi mano a mano che la temuta spinta delle forze popolari attenua la sua pressione e il timore di veder sconvolti i tradizionali rapporti delle classi sociali scompare, i buoni propositi di comprensione verso le aspirazioni dei meno abbienti lasciano il posto all'egoismo personale, e noi assistiamo a una regressione continuativa nel campo tributario: si passa per successive tappe dall'era delle imposte personali progressive a contenuto sociale, a quella delle imposte indirette e sui consumi.

Prima tappa: si sostiene (non appena superato il momento critico) che non è giusto gravare in maniera difforme e diversa i vari settori del reddito o del capitale, in quanto tutti devono sottostare in maniera equivalente e uniforme ai pesi dello Stato: tuttalpiù si può ammettere il concetto di una moderata progressività.

Si giunge poi rapidamente ad altre considerazioni: i settori capitalistici produttivi devono essere gravati in maniera più tenue, differenziata e preferenziale perchè, se le aziende sono in crisi, il carico fiscale può mettere in pericolo la loro esistenza, se invece non sono in crisi, è necessario non gravarle per altra ragione.

Questo allo scopo di permettere che le aziende stesse conservino la loro efficienza, rinnovino il macchinario, aumentino la loro potenzialità di lavoro, il che significa, a sua volta, incremento della ricchezza nazionale e assorbimento della mano d'opera.

Ragionamenti tutti logici questi, ma allora chi deve pagare le imposte? A questo (quando

la opinione pubblica è già stata convenientemente preparata) essi danno adeguata risposta.

« Intanto lo Stato e gli altri Enti pubblici spendano meno » e qui una lunga disquisizione svolta a « puntate » prendendo di mira ora l'uno ora l'altro settore della struttura statale: strano che non abbiano ancora ricorso alle pubblicazioni a « fumetti » che, dati gli attuali gusti del popolo italiano, potrebbero essere di sicura efficacia divulgativa!

In secondo luogo lo Stato deve abbandonare, essi dicono, tutte le utopie sociali, moralistiche e politiche nella determinazione dei tributi: lo Stato deve interessarsi solo del massimo incasso con la massima facilità di esazione e quindi, « essendo i più ricchi relativamente pochi », si può trascurarli perchè non possono costituire una massa tassabile di sufficiente dimensione!

Tassare le cose in modo proporzionale.

E poi, non ci sono le imposte indirette? meglio di quelle! Tutti le pagano senza nemmeno accorgersene, diventano un elemento del costo e spesso non influiscono neppure nella determinazione del prezzo soggetto ad altri elementi.

Il compianto professore Gino Borgata, nel « Sole » dell'8 settembre 1949, diceva a sostegno di questa tesi: « Le imposizioni indirette e proprio le imposte sui consumi, hanno ormai da un ventennio un posto assolutamente preponderante nei tributi applicati nella repubblica sovietica ».

Io mi permetto di osservare come, data la attuale struttura economica e sociale della Russia, non sarebbe possibile dare una assoluta preponderanza alle imposte reali, che hanno per presupposto la proprietà privata e individuale dei beni, oppure alle varie imposte patrimoniali, che gravano sui singoli privati patrimoni, e, infine, alla imposta di successione, che non troverebbe materia dato che, a quanto sembra, gli assi ereditari, almeno come li concepiamo noi, in Russia non esistono.

Però i cittadini italiani ben pensanti possono ora a tutti gli altri ben noti argomenti in favore delle imposte indirette e sui consumi aggiungere anche questo: e se lo fanno in Russia, perchè non dovremmo farlo noi?

In questo caso anche la Russia sovietica diventa un esempio da imitare.

E passiamo ad un altro punto essenziale: quello della necessità che le leggi vengano obbedite.

È necessario obbedire alle leggi; tutte le leggi che gli organi legislativi hanno approvato con le norme prescritte, obbligano i cittadini; nè è lecito fare fra esse distinzioni e disquisire quali rispondano a criteri di giustizia o meno.

Non ci sono leggi di maggiore o minore importanza: l'importante è solo la assoluta sottomissione a tutti agli ordini che la comunità dà a se stessa e a tutti i suoi membri.

Che se anche ci fossero leggi gravemente lesive di individuali interessi, poco conta il sacrificio del singolo in confronto al pregiudizio che la inosservanza della norma può arrecare all'ordinato vivere sociale.

Anche le norme tributarie sono leggi e come tali vanno osservate anche se toccano molta gente in quello che ha di più caro e di più gelosamente custodito: il portafoglio.

Ma troppo modeste e mancanti di probatorio prestigio sono le mie umili parole: e io farò sentire a voi, esimi colleghi, una voce degna del Senato della Repubblica italiana, la voce di Socrate come ci è tramandata da Platone nel dialogo « Critone ».

Socrate è stato condannato a morte, Critone gli propone di evadere. Le ragioni sono evidenti, la condanna è ingiusta, perchè proprio l'apostolato di bene è stato considerato una colpa.

Fugga egli quindi la morte, non già per umano attaccamento alla vita, ma per non mancare ai doveri verso tanti discepoli, che senza di lui abbandonerebbero la via della virtù.

Socrate sa tutto questo, ma non si lascia smuovere perchè nessun bene che potesse compiere in avvenire sarebbe tale da compensare il grave danno derivante alla comunità dalla sua disobbedienza alle leggi.

Eppure Socrate apparteneva al partito dei riformatori, per i quali le leggi non hanno, ci solito, potere vincolativo, in quanto le considerano inique e per modificarle combattono, e la prima maniera di combatterle è quella di non osservarle.

Io vorrei leggere a voi, onorevoli colleghi, le pagine del dialogo fra Socrate e le Leggi, che diventano un personaggio del dramma e dicono a lui:

« Pare a te sia possibile che ancor si mantenga e non sia interamente sconvolta quella città, in cui le sentenze pronunciate non hanno vigore alcuno? »

« Ove privati cittadini ne rendono irritato l'effetto? »

« Dal momento che sei venuto alla luce, eri nostra creatura ed è dovere tuo cedere ai voleri della comunità e sopportare, qualora ella lo ordini, in piena tranquillità anche la morte. »

« Noi ti abbiamo allevato ed educato, abbiamo fatto parte con te e con tutti i cittadini di tutti i beni che erano a nostra disposizione. »

« E se le disposizioni nostre non sono di vostro gradimento, nessuno vi impedisce di andavene altrove prima di averle violate. »

« E tu, o Socrate, il tuo assenso a noi non l'hai dato per necessità e neppure vi fosti addotto per inganno ». »

Ora è evidente che un uomo che non osserva le leggi apporta danno e rovine alle Costituzioni e può benissimo passare per corruttore di giovani e di persone ignare.

E Socrate così conclude:

« Sappi o Critone che tutte queste ragioni a me sembra di udire e l'eco profonda di tali parole in me risuona potente e questa eco fa sì che io non possa udire altre voci. »

« E la nostra condotta dovrà essere informata a questi principi dal momento che secondo questi principi Iddio ci mostra la via da percorrere ». »

Iddio mostri anche all'Italia e al mondo la via da percorrere per superare queste ore di trepidazione e di angoscia.

Ma non basta dimostrare l'obbligo giuridico della osservanza alle leggi, è necessario fare appello a una adesione spirituale, ai concetti che le leggi hanno ispirato, ai principi ideologici che esse tendono ad applicare.

Bisogna moralizzare il costume ed elevare gli spiriti.

Senza morale i cosiddetti ideali sono ignobili paraventi di egoistici interessi.

Senza ossatura morale non può esistere alcun regime; nè alcun regime, che sia inquinato dalla corruzione, può difendersi da altri contrapposti e concorrenti: nel regime democratico la moralità dei cittadini è un presupposto indispensabile.

Un regime dittatoriale può perdurare, anche prescindendo dalla moralità dei singoli, perchè

è fondato sulla forza e sul mito di un uomo, non così nella democrazia, nella quale maggior libertà esiste e quindi maggior importanza acquista il comportamento del singolo.

È per questo che difendere la onestà e la morale è il primo dovere di ogni partito democratico.

E a proposito di moralità ricorderemo che il provvedimento di legge in discussione prevede la denuncia scritta.

Contro tale norma si sono manifestati numerosi dissensi. La cosa sembra assurda a chi non consideri la particolare mentalità del nostro contribuente.

Per lui « attenuare » nelle trattative con i funzionari accertatori la entità dei propri redditi, è cosa lecita che rientra nelle consuetudini e non turba la coscienza: dichiarare per iscritto, è un'altra cosa! Enigmi dell'inconscio nella psicologia tributaria.

La denuncia scritta e firmata è il richiamo alla responsabilità piena, morale e giuridica che bisogna risvegliare in queste anime addormentate da lunghe tradizioni di evasione.

La denuncia scritta conduce a quella che i moralisti definiscono come colpa piena, peccato coscientemente e liberamente voluto e architettato in ogni suo dettaglio e portato a termine, colpa della quale il contribuente dichiara di assumere la piena paternità e responsabilità apponendovi la firma.

Concludendo: le accuse di ingenuità che sono state fatte al principio informatore del provvedimento sono estremamente offensive al senso di responsabilità del popolo italiano.

Siamo davanti ad un grave, direi anzi, tragico dilemma.

O i contribuenti saranno disposti, a fatti e non a parole, a sopportare a loro carico una quota giusta ed equa degli oneri della comunità, e in questo caso il regime democratico potrà continuare ad esistere; in caso contrario non ci resterà che trarne le dolorose ma inevitabili conseguenze.

Un regime democratico porta con sé la necessità di sacrifici da parte di tutti e di una cosciente autolimitazione nella difesa dei propri interessi.

Non si può pretendere, finchè esiste la democrazia, che essa serva a perpetuare privilegi o a crearne di nuovi.

Permetta, signor Ministro Vanoni, che io le dica qui pubblicamente la mia gratitudine per la sua opera intelligente e tenace e non priva di amarezze, opera che realizza quei presupposti di giustizia sociale nei quali abbiamo sempre creduto e che sono la ragion d'essere della nostra vita politica personale e collettiva.

Il Ministro Vanoni ha ben capito che, come si disse:

a) la diminuzione delle aliquote è la premessa necessaria, indispensabile della perequazione degli oneri e di quella moralizzazione che è la base di ogni ordinato vivere civile;

b) che il pretendere di addossare sulle classi meno abbienti, attraverso le imposte indirette, la quasi totalità degli oneri tributari, urta non solo contro un concetto di democrazia, ma anche contro la morale naturale.

Bisogna creare, lo ripeto, una rinnovata atmosfera spirituale intorno al concetto di evasione fiscale.

Chi si sottrae al pagamento del giusto tributo, non solo contribuisce alla disgregazione dello Stato, in quanto non obbedisce alle sue leggi, e quindi non ha diritto di esserne protetto, ma si mette fuori dalla comunità nazionale e non può interferire sull'andamento della stessa.

Ma oltre a ciò egli si appropria (in quanto non dà ciò che deve) di parte del reddito degli altri cittadini, che, in conseguenza del suo male agire, dovranno sottostare ad un carico maggiore e contribuisce ad accrescere la miseria dei poveri, perchè priva lo Stato dei mezzi necessari alle sue funzioni sociali.

Questo provvedimento di legge non può che essere approvato da chiunque non consideri la democrazia come un comodo « abito opportunistico » da indossare nei momenti di emergenza, e da buttare « fra la roba fuori uso » appena le circostanze lo permettono.

Per noi la democrazia è, o deve essere, sacro concetto animatore di ogni nostra azione, nome che è sacrilegio anche solo pronunciare quando non si è animati da propositi puri e fattivi di solidarietà umana.

La nostra coscienza ogni giorno, ogni ora si domanda, cosa nella nostra vita pubblica, cosa in quella privata abbiamo fatto in senso positivo o negativo, per tener fede alla nostra

ideologia: in questo momento la mia coscienza mi dice che il provvedimento di perequazione tributaria è una buona premessa ad una maggiore giustizia sociale. (*Applausi e congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Luca. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Illustre Presidente, onorevoli colleghi, quando mi sono iscritto a parlare avevo la ragionevole speranza di aver tempo di potermi preparare in modo conveniente. Invece le tappe sono state bruciate al segno che questo disegno di legge, che pur era stato presentato nel luglio 1949, è venuto in discussione a brevissima distanza dalla preparazione delle due relazioni in uno scorcio molto caldo e molto sudante.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Dopo un anno di preparazione.

DE LUCA. Ripeto che ho letto la relazione del senatore Zoli non l'anno scorso, ma due o tre giorni fa e siccome essa è pesata, ponderata, come del resto tutto quel che ci viene dall'egregio collega Zoli, e siccome poi la materia in oggetto è molto, ma molto delicata, e siccome, ancora ed infine, non è il caso di venire ad improvvisare sciocchezze davanti al Senato, mentre dichiaro che sono nettamente e categoricamente contrario al disegno di legge nello spirito che lo informa, perchè non credo alla sua pratica attuazione, rinuncio alla parola per... impreparazione coatta.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Persico. Ne ha facoltà.

PERSICO. Illustre Presidente, onorevoli colleghi, sarei tentato di seguire l'esempio del senatore De Luca, perchè mi trovo, credo, nelle identiche condizioni. Ho solo potuto, nelle brevi ore tra la seduta antimeridiana ed adesso fermare qualche idea. Mi si potrebbe obiettare: e allora perchè intervenire in questo dibattito? C'è una ragione psicologica, una specie di nostalgia, per la quale forse, ricordando un periodo del mio passato politico, ho sempre creduto opportuno esprimere un mio pensiero nelle più importanti discussioni in materia finanziaria, e l'esprimerò oggi il più semplicemente possibile; un po', direi, come l'uomo della strada, senza una speciale competenza specifica, anche perchè sono disabituato a questo tipo

di dibattiti squisitamente tecnici, come si richiederebbero per questa legge che così improvvisamente viene al nostro esame.

La legge che abbiamo intrapreso a discutere è, secondo me, il degno corollario, il miglior codicillo della discussione che abbiamo fatto ieri e stamane sul bilancio delle finanze. Direi anzi che questa legge integra e completa la discussione di quel bilancio.

Si tratta di una legge molto attesa.

Ricordo di aver detto, il 29 ottobre 1948, parlando sui bilanci finanziari. « Noi abbiamo una selva selvaggia di tributi nella quale è quasi impossibile orientarsi. Quando arriva anche a me, che pure ho qualche piccola esperienza, la cartella delle imposte, resto imbarazzato e passo ordine alla Banca di scaldarla senz'altro perchè non saprei districarmi nella farragine delle varie imposte, sovrimposte, addizionali e simili; e so che molte ditte, anche di mediocre importanza, hanno dovuto assumere un ragioniere stipendiato mensilmente per tener dietro a quel complicato meccanismo e non cadere in errori o incorrere in multe. Quindi semplificazione dei tributi. Se fosse possibile far pagare al cittadino un solo tributo, che poi lo Stato suddividesse fra tutti gli enti che hanno bisogno di essere finanziati, si otterrebbe un sistema semplicissimo, nel quale vi sarebbero scarse possibilità di evasione ».

E pregavo il Ministro di allora di voler provvedere al più presto alla presentazione di un disegno organico di riordinamento e di semplificazione tributaria. E proprio l'onorevole Vanoni, che in quei giorni aveva assunto il Ministero delle finanze, mi assicurò che a questo si stava già provvedendo da diverso tempo, e l'onorevole Pella, che lo aveva preceduto, mi aveva assicurato personalmente che gli studi erano quasi ultimati e che il disegno di legge sarebbe stato presto presentato.

Evidentemente, o gli studi non erano vicini all'ultimazione, o il Ministro Vanoni con la sua specifica competenza ha voluto dare ad essi un altro indirizzo, perchè il disegno di legge fu presentato soltanto il 26 luglio 1949: domani farà un anno.

Il periodo di incubazione è durato un anno: non è poco per una qualsiasi legge: può esser poco per una legge di tale importanza e gra-

vità; ma allora giustamente diceva il collega De Luca che questa discussione, fatta alla vigilia delle vacanze in un'atmosfera ardente, appare frettolosa e forse inopportuna.

Comunque, dopo la presentazione avvenuta il 26 luglio 1949, abbiamo dovuto aspettare il 19 luglio 1950 per poter ammirare la perspicua relazione del nostro vice presidente onorevole Zoli. E abbiamo poi atteso il 22 luglio per avere una breve relazione di minoranza, del collega Ruggeri, il quale, evidentemente preso dall'assillo del tempo, ha dovuto condensare il molto nel poco e la sua opposizione è concentrata in alcune acute osservazioni.

Tutto questo ci dimostra come la presente discussione non sia facile e come si vada incontro ad ostacoli e difficoltà di tutti i generi, che rendono arduo concludere subito.

Ed allora ho pensato di non imbarcarmi in una discussione generale di tutta la legge, la quale, oltre a richiedere una speciale competenza tecnica, domanderebbe una lunga preparazione, perchè bisogna tener presente che questa legge è profondamente innovativa, direi che è legge sotto certi profili esplosiva e rivoluzionaria, perchè innova in alcune parti l'attuale sistema con un largo margine di rischio, non essendovi nel Paese quella preparazione spirituale, psicologica ed etica che possa rendere agevole il trapasso da legge a legge. Credo che lo stesso Ministro proponente non sia del tutto sicuro delle conseguenze del disegno di legge da lui presentato.

Anzichè quindi fare una discussione generale, che sarebbe difficile e lunga data la materia, preferisco limitarmi ad esaminare due titoli del disegno di legge che a me sembrano essenziali, mentre spero che altri colleghi vorranno esaminarne altri che riterranno alla loro volta egualmente importanti.

Considererò il primo e il quarto titolo: cioè le norme sulla dichiarazione annuale dei redditi e il rilevamento fiscale straordinario. Naturalmente all'esame di questi due titoli, per logica connessione di idee, dovrebbe essere premezzo un serio studio di molte questioni pregiudiziali di ordine tecnico, sulle finalità dei tributi, sul modo migliore per esigerli, sul modo per dirimere le evasioni, sulle sanzioni relative, ecc. Ma questa discussione ci portereb-

be molto lontano; e quindi vorrò limitarmi ad un solo punto, che conosco meglio perchè faccio parte anche io di quella speciale categoria tributaria, che è compresa nei redditi di categoria C-1, cioè redditi di lavoro professionale.

Osservo subito come questo reddito è incerto e variabile, subisce mille e mille vicissitudini e ha una sua caratteristica peculiare: cessa con la morte del titolare, diversamente da quanto avviene per altri redditi, come, per esempio, per il capo di una ditta. La famiglia di un ingegnere o di un avvocato perde completamente ogni reddito alla morte del capo-famiglia. Tale reddito inoltre è soggetto alle più strane variazioni di prosperità e di decadenza: si pensi al favore popolare verso un dato professionista, che può durare pochi anni; si pensi ad un periodo politicamente avverso (*Approvazioni dell'onorevole Picchiotti*), amico e collega Picchiotti, nel quale si può essere perfino radiati dall'albo professionale... Ritengo quindi che i redditi di categoria C-1 dovrebbero essere ravvicinati a quelli commerciali ed industriali di categoria B); e soprattutto a quelli della categoria C-2 con i quali hanno più analogie e cioè con gli stipendi dagli impiegati dello Stato e degli enti pubblici e privati.

Senza contare che in questi ultimi tempi — il Ministro Vanoni lo sa benissimo — abbiamo avuto un sistema di accertamenti induttivi o deduttivi, per cui arrivano ai contribuenti delle cartelle con una stampiglia: « Accertamento deduttivo suppletivo » riferentesi ad anni passati. Ed allora si resta sorpresi e impreparati; ma poichè, come si sa, col fisco è difficile ragionare, si finisce, prima di pagare, col ricorrere sistematicamente alle varie Commissioni, sollevando così infinite contestazioni, le quali inaspriscono sempre più i rapporti tra fisco e contribuenti.

Perciò molti senatori hanno avuto la sensazione che questo sistema dovesse essere modificato e il collega Italia, con il consenso di altri sessanta senatori, non tutti avvocati (per esempio i senatori Caporali, Valmarana, Azara, Gava, attuale Sottosegretario al tesoro) presentò un disegno di legge, che fu firmato anche da me insieme ai colleghi Cingolani e Zoli, diretto ad un riordinamento delle aliquote delle imposte di ricchezza mobile sui red-

diti di lavoro. In tale disegno di legge si mette in rilievo che la situazione attuale è anche storicamente ingiusta, perchè mentre il vecchio sistema tributario aveva una unica categoria C, comprendente tanto i redditi professionali quanto quelli di lavoro dipendente, solo con la legge 17 ottobre 1924 (quindi del periodo fascista), dopo sessanta anni, si fece la divisione dei redditi di lavoro nelle categorie C-1 e C-2. Perciò il detto disegno di legge consta di un articolo unico col quale si stabilisce che le categorie C-1 e C-2, istituite con la legge 17 ottobre 1924, sono unificate a decorrere dal primo gennaio 1950. Ma dalla data di presentazione, che rimonta al 21 giugno 1949, è passato un anno e un mese, e il progetto, a quanto mi risulta, non è stato ancora esaminato dalla Commissione competente.

Allora vedete che tra le questioni pregiudiziali — e il Senato dovrà tenerle presenti nell'esaminare l'attuale disegno di legge — ve ne sono di quelle che incidono proprio sul vivo, sulle quali richiamo l'attenzione del Governo anche per il benevolo esame di quegli emendamenti che, quando discuteremo gli articoli, cercheremo man mano di proporre.

E vengo senz'altro al titolo primo del disegno di legge, che si occupa delle norme sulla dichiarazione annuale dei redditi.

Comincio col fare una osservazione di principio: dichiarazione annuale obbligatoria.

Ha pensato il Ministro se questo obbligo annuale non sia da una parte vessatorio e da un'altra inefficiente? Che cosa ha raggiunto finora il Governo con tale dichiarazione annuale?

Ha voluto dirimere, abolire, rendere inutile la lotta tra contribuente e fisco, alla quale noi assistiamo ormai da moltissimi anni, direi dalla formazione dell'unità d'Italia ad oggi. Questa lotta si è venuta ogni giorno di più acutando, perchè mentre il fisco raddoppiava e triplicava i suoi accertamenti e il numero delle tasse, il contribuente, che si sentiva come una lepre braccata dai cani, cercava in tutti i modi di difendersi e principalmente con le inesatte e incomplete dichiarazioni. La situazione è oggi di tensione estrema tra il contribuente e il fisco, che cerca in tutti i modi di reperire red-

diti ed imporre tasse, insieme a tutte le amministrazioni comunali, provinciali, consortili, ecc. che vogliono imporre nuovi tributi o per lo più con il sistema dell'aliquota aggiuntiva; di modo che, quando si paga una tassa, si dà il via ad una serie di tasse che si moltiplicheranno in guisa che, se il contribuente ha accettato un reddito imponibile, ad esempio, di 100 mila lire, mentre l'incisione dell'aliquota sarebbe del 4 o del 5 per cento, si arriverà, a poco a poco, al 20 o al 30 per cento.

Ricordo che in quel disegno di legge presentato dai senatori Italia ed altri si davano questi esempi: per un reddito di 480 mila lire con le varie imposte e sovrimeposte si arriva ad una aliquota del 43 per cento, per un reddito di un milione e 200 mila lire si arriva ad una aliquota del 57 per cento, per un reddito di due milioni si arriva al 71 per cento. Ed allora io mi domando: come si fa in questo momento a dire al contribuente: tu ti devi arrendere senza condizioni, e dichiarare ogni anno tutti i tuoi redditi con precisione ed esattezza assolute?

Sì, è vero, il contribuente italiano gode fama di essere un eroe, e lo è stato. È inutile che si vada a rivangare il paragone con altri Paesi, perchè il nostro modesto contribuente, dal 1860 ad oggi, in 90 anni, ha dimostrato un vero eroismo; tanto vero che la Nazione si è costruita, le strade e le ferrovie si sono fatte, si sono compiute le guerre del Risorgimento, concluse con quella vittoriosa del 1914-18. Si è arrivati purtroppo perfino alle guerre di conquista e alle guerre civili, ed oggi il popolo italiano è in piedi di nuovo per la virtù dei contribuenti che sempre hanno pagato a tutti i governi e a tutti i regimi.

Sì, eroe il contribuente italiano, ma santo no!

La dichiarazione annuale, secondo me, non è nè possibile, nè consigliabile. Nell'interesse stesso del fisco ci deve essere un periodo di stabilità nei redditi, perchè, se fate l'accertamento ogni anno, voi non riuscirete a fissare nè i maggiori redditi annuali nè le diminuzioni di reddito dovute alle mille ragioni inerenti alla libera professione. Si deve invece stabilire per i redditi di categoria B e C-1, ossia per i cosiddetti redditi incerti e variabili, un periodo che deve andare dai due ai tre anni, entro i quali si saprà se un certo maggior reddito è dovuto

ad una ventata effimera, o a una situazione assestata.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Si parla di una dichiarazione annuale di reddito e non di reddito medio.

PERSICO. All'articolo 3 si dice che la dichiarazione deve essere presentata ogni anno anche se non sono intervenute variazioni nei redditi già accertati. E qui noto una cosa molto strana: se non sono intervenute variazioni perchè si deve fare una nuova dichiarazione? E quali le conseguenze della omessa dichiarazione?

Soggiunge l'articolo 3:

« In caso di omessa dichiarazione, i redditi accertati per l'anno precedente continuano ad essere iscritti a ruola, aumentati, per i redditi di categoria B e di categoria C-1, del dieci per cento, salvo la facoltà dell'ufficio di rettificarli ».

Nel silenzio del contribuente il fisco dice: il tuo silenzio vuol dire che il tuo reddito è aumentato almeno del dieci per cento. Ma non basta, poichè: « Chi omette di presentare la dichiarazione (e qui vi è un emendamento della Commissione) è punito con l'ammenda da lire 10 mila a lire 100 mila, con la riduzione di un terzo per i casi lievi ed il raddoppio per i casi gravi ». In modo che se il contribuente tace gli si dà un aumento del dieci per cento come punizione...

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Ma allora si faccia la dichiarazione.

PERSICO. Perchè il contribuente ogni anno deve fare questo rigoroso esame di coscienza? Un anno, in questo periodo turbinoso di vita, passa così rapidamente...

Se il silenzio porta un aumento automatico del 10 per cento perchè anche una penalità? Se il fisco stabilisce un aumento indiscriminato del 10 per cento perchè anche una ammenda che l'amico Zoli porta fino a duecentomila lire? (*Interruzione dell'onorevole Zoli*).

Del resto, onorevole Zoli, sono punti questi sui quali richiamo l'attenzione del Senato, perchè mi pare rivestano notevole importanza, e prima di approvarli dobbiamo esaminarli attentamente. D'altro canto io non ho presentato alcun emendamento in proposito.

E veniamo all'articolo 4: « L'azione della finanza per la rettifica dei redditi compresi nelle dichiarazioni presentate tempestivamente e, nei casi di mancata presentazione della dichiarazione, di quelli precedentemente accertati, si prescrive col 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui la dichiarazione fu presentata o doveva essere presentata ». Di modo che questo povero contribuente, che ha avuto l'aumento fisso del dieci per cento e l'ammenda fino a 200 mila lire, ha sospesa sul capo una spada di Damocle per due anni, perchè in tale periodo il fisco, attraverso i suoi anonimi informatori, potrà anche fare nuovi e diversi accertamenti, con tutte le conseguenze che ne derivano.

C'è poi una questione molto curiosa: non ho avuto il tempo di studiarla a fondo e le osservazioni che faccio derivano dalla semplice lettura della legge... Non so dove l'amico Vanoni, del quale ho ammirato il bel discorso di questa mattina, ha trovato il precedente. Dispone l'articolo 5: « L'Ufficio distrettuale delle imposte dirette può trasmettere al contribuente, per lettera raccomandata, questionari relativi all'accertamento dei redditi invitandolo a restituirli, debitamente compilati e firmati, nel termine non inferiore a trenta giorni.

« Chi non restituisce in termine i questionari o li restituisce con risposte incomplete o non veritiere è punito con l'ammenda da lire duemila a lire 50 mila ».

VANONI, *Ministro delle finanze*. Il precedente è nella legge di ricchezza mobile, che dice che il contribuente può essere invitato ad andare in ufficio.

PERSICO. Si tratta di cosa ben diversa! Sono andato anche io tante volte in ufficio. L'invito dell'ufficio, onorevole Ministro, è cosa gradita, perchè tutte le volte ho trovato funzionari comprensivi ed intelligenti, con i quali ho discusso ed i quali mi hanno fatto cortesemente vedere degli accertamenti fantastici denunciati dai loro anonimi informatori, e siamo sempre arrivati ad un amichevole accordo. Ma voi sapete come sono redatti questi questionari: a vederli ci si spaventa perchè c'è prima una domanda in carattere grosso, poi una domanda in carattere corsivo e la domanda in

corsivo si divide in lettera a) e b) e la lettera a) si divide in a/1 e a/2, e così di seguito... Questi questionari vanno riempiti in trenta giorni. Allora, l'amico Zoli lascerà le sue cause in Cassazione per mettersi a riempire tali questionari e se, putacaso, ometterà una risposta, che egli stesso può avere dimenticato nel cumulo dei suoi affari, sarà punito con un'ammenda da duemila fino a 50 mila lire, e se starà zitto sarà punito egualmente con la detta ammenda.

Questo mi pare un po' il sistema della inquisizione, non dell'accertamento fiscale. Comunque, ripeto, che non ho presentato emendamenti al riguardo: vedrò a suo tempo se sarà il caso, perchè mi auguro che queste mie osservazioni servano ad aprire gli occhi a molti colleghi, che non hanno avuto ancora tempo di esaminare il presente disegno di legge. Ho voluto richiamare l'attenzione dei colleghi su questi aspetti tecnici del progetto di legge, perchè ho una lunga esperienza professionale e personale in materia. So come talvolta le leggi soprattutto fiscali si prestino ad essere interpretate a danno di chi si presume reticente, specialmente se è persona poco colta. Bisogna osservare che noi in quest'Aula parliamo a uomini di grande cultura, di grande dottrina, di grande saggezza. Ma se si manda uno di tali questionari ad un piccolo proprietario agricolo, ad un povero modesto commerciante di paese, lo si mette nei guai: o si dovrà affidare ad un faccendiere, il quale lo riempirà a modo suo e che si farà pagare lautamente la fatica, o resterà dubitoso davanti a tante domande non sapendo in che modo rispondere, e finirà col non restituirlo incorrendo così nell'ammenda.

E veniamo, onorevoli colleghi, il più rapidamente possibile, al titolo quarto del disegno di legge che, secondo me, è quello più grave e importante: « Rilevamento fiscale straordinario ».

In parole povere si tratta di una vera e propria leva tributaria. Ora, perchè si possa fare una leva tributaria come si fa la leva dei soldati, nella quale si devono raggiungere certe condizioni di sanità generale, bisogna che vi siano certi presupposti che oggi mancano.

Prima di tutto ci vorrebbe una determinazione di aliquote più che sopportabili; poi l'unifica-

zione dei redditi di lavoro; poi l'unificazione dei tributi personali, in modo che non ci sia da una parte l'imposta complementare progressiva e dall'altra l'imposta di famiglia, che grava altrettanto pesantemente sul contribuente.

Un'ultima condizione sulla quale richiamo l'attenzione del Ministro, è che siano formulati dei criteri di massima obiettivi, preesistenti, eguali per tutti, per il rilievo delle attività economiche al fine di evitare sperequazioni.

Attualmente, infatti, che cosa fa l'ufficio? Si rivolge agli informatori: il portiere, gli agenti di pubblica sicurezza, i vicini invidiosi, la dirimpettaia pettegola, il coinquilino, la cameriera, il commesso, ecc. Spesso l' informatore dice: io vedo tutte le sere l'appartamento illuminato, si beve *champagne*, si fanno feste da ballo, il danaro corre a fiumi; ed invece quel disgraziato sta magari con una piccola lampada di cinque candele a leggersi un vecchio Tito Livio per suo sollievo. Io, onorevole Ministro, gli informatori li abolirei.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Noi li aboliamo, ma lei ci combatte tutto quello che serve ad abolirli. Noi facciamo parlare i contribuenti e lei protesta contro questo fatto.

PERSICO. Voi fate parlare i contribuenti, ma non lo fate come in Inghilterra, dove il contribuente parla ed è creduto. Voi sulla parola del contribuente fate una quantità di indagini, restaurando quelle famose « pittime » veneziane che sono diventate proverbiali. Eh no! Le « pittime » voi dovete abolirle se volete che il contribuente faccia il suo dovere!

Qui c'è un problema etico, come rilevava il collega Valmarana, ma questo problema è reciproco. Si deve formare l'etica del contribuente; oggi il contribuente cerca d'ingannare il fisco. Però il fisco non crede al contribuente. Io sono convinto che sarà molto facile creare la coscienza fiscale del contribuente, che creare la coscienza di una visione spassionata nell'agente del fisco. Attualmente il fisco non crede mai a nulla. È successo a me molti anni fa. Comperai un piccolo pezzo di terreno dalla Banca d'Italia ed il contratto fu firmato da me e dal governatore della Banca d'Italia. Venne l'accertamento e si disse che quell'atto era ingannevole, perchè il valore del terreno era il doppio di quello dichiarato, dimodochè, secon-

do il fisco, io e il governatore della Banca d'Italia ci eravamo messi d'accordo per commettere una frode. Non ci illudiamo che ci siano delle leggi che possano creare istantaneamente la coscienza tributaria e fiscale: è una cosa questa che si forma lentamente e che poi entra nel costume. L'Inghilterra ci è arrivata dopo cinque o sei secoli di libertà e di governo parlamentare.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Cento anni solo.

PERSICO. Sì, la legge è del 1842, se non erro, ma in Inghilterra le leggi vengono quando già si è formato il costume.

Ho avuto l'onore di conoscere il Cancelliere dello Scacchiere signor Cripps l'anno passato ed ho parlato a lungo di questo problema. Egli mi ha detto che l'attuale coscienza fiscale inglese si è formata lentamente, e con molte difficoltà; e mi ha soggiunto che, ad onta del costume e della legge, c'è ancora un 10 per cento di evasori, e mi ha detto ancora che quelle pene severe che sono state fissate nelle leggi inglesi contro chi giuri il falso non sono severe perchè si è ingannato il fisco mentendo, ma perchè si è ingannata la fede pubblica giurando il falso.

Quindi, non si tratta più di un reato fiscale ma di un reato contro l'autorità dello Stato e l'amministrazione della giustizia. D'altra parte i rimedi che voi avete fissato, come la riduzione di 36 mila lire annue per ciascun componente la famiglia, l'abbassamento delle aliquote che non so come funzionerà, il cosiddetto « abbattimento alla base », che mi lascia molto dubbioso perchè è indiscriminato, potrebbero essere anche giusti, ma non so se riusciranno efficaci. È noto infatti che la tassazione più è diffusa e più è redditizia: se abbiamo 10 mila contribuenti che pagano una lira l'uno, si ha un ricavato maggiore di quello che si ottiene con 100 contribuenti che pagano 50 lire ciascuno.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Il senatore Valmarana ha testè confutato questo asserto.

PERSICO. Non ho sentito tutto il discorso del collega Valmarana; ma, come ho detto in principio, io parlo più che altro come uomo della strada.

Comunque la finanza, che è poi l'attività della pubblica amministrazione concernente i proventi dello Stato, ha creato il reato fiscale. Ed eccoci al *punctum dolens*. Ne farò una trattazione brevissima. La finanza, come ho detto, ha creato il reato finanziario: frode e contrabbando sono le specie di questo reato. Reato fiscale però che ha un doppio carattere: — e sono lieto che sia presente l'onorevole Piccioni, che è il Ministro di giustizia, perchè può confermare la bontà della mia tesi — ha il carattere di reazione penale, cioè di pena verso colui che contravviene agli obblighi fiscali, ma ha anche un carattere di vantaggio per l'erario, perchè il contravventore pagando una multa, non solo è punito, ma dà allo Stato un contributo che lo Stato non si aspettava, di modo che, parlando per assurdo, se tutti fossero contravventori e tutti pagassero le relative multe, lo Stato verrebbe a guadagnare il doppio, o il triplo di quello che guadagnerebbe esigendo le tasse. Quindi, il reato finanziario va visto sotto questo duplice profilo: azione penale contro il contravventore, giovamento pecuniario da parte della pubblica finanza.

Ora vorrei un po' vedere come sono nati questi *libri terribiles*, queste pene di cui parleremo esaminando gli articoli 31 e 32. Nella relazione del Ministro Vanoni del 26 luglio 1949, su questo punto, se non sbaglio, ho trovato solo questa frase: « Negli articoli dal 31 al 33 sono previste sanzioni per coloro che comunque ostacolano la esecuzione del rilevamento, sanzioni che arrivano nei casi di maggiore gravità fino a pene restrittive per la libertà personale ».

È una frasetta messa lì quasi come di scorcio « nei casi di maggiori gravità fino a pene restrittive per la libertà personale »: sembrerebbe una frase ingenua, che non ha bisogno di alcuna spiegazione...

Il collega Zoli, invece, che, lungimirante, ha capito come l'argomento non si poteva trattare sorvolandolo, ha dato all'argomento stesso tutta l'ampiezza che meritava: « Una norma — egli scrive — che ha dato luogo a dubbi (e quindi mi fa pensare che in Commissione c'è stato qualche dubbio) e a discussioni (dunque in Commissione c'è stata qualche discussione) è stata quella dell'articolo 31, che contiene, fra le sanzioni per la mancata

osservanza degli obblighi fiscali inerenti al rilevamento fiscale, la pena detentiva, sembrando a taluno che non possa essere lecito al legislatore colpire l'offesa all'ordine fiscale con pene detentive in rapporto alla natura di tali offese e ai suoi effettivi caratteri morali e sociali; ma ancora più sembrando che l'imposizione di pene di siffatta natura, contrasti col costume corrente e sia perciò da ammettersi solo dopo che si sarà raggiunto un diverso costume e una diversa sensibilità ».

Sono quasi le stesse parole da me usate nel discorso, pronunciato al Senato il 29 ottobre 1948, quando dissi: « Per esempio, nel sistema tributario inglese, il contribuente deve fare una dichiarazione giurata di quello che possiede e delle rendite che percepisce; dichiarazione che è accettata senz'altro dai rappresentanti degli uffici del fisco, i quali però si riservano il diritto di indagare e, in caso di inesattezza, sono applicate penalità gravissime, si arriva perfino all'arresto e al carcere. In Italia non giungerei a tanto, perchè, secondo me, è molto meglio colpire nelle tasche il contribuente recalcitrante. Ma se questo sistema si potesse, con le attenuazioni che comporta la nostra razza e la nostra indole latina, applicare anche da noi sarebbe certamente cosa ottima ».

Avevo visto chiaro. Da noi non è possibile da un giorno all'altro dire: tu avrai sei mesi, un anno di reclusione; si può dire: tu pagherai grosse somme, le quali poi potranno nel regime dell'esecuzione penale convertirsi anche in mesi di pena detentiva; ma la pena afflittiva si avrà soltanto quando il condannato si renderà insolvente secondo quanto dispone l'articolo 156 del Codice penale.

Dice l'amico Zoli che la Commissione ha ritenuto che queste ragioni non fossero valide per escludere l'applicazione della pena detentiva in quanto esse si riferiscono non alla materia delle dichiarazioni, ma alla materia del rilevamento fiscale straordinario. Siamo d'accordo, questo è lapalissiano, ma questo non è un argomento: è semplicemente la intitolazione del disegno di legge.

Prosegue il relatore: « E ritiene anzi che in prosieguo di tempo, quando, come è auspicabile avvenga, le aliquote siano ridotte a li-

miti di ancor maggiore sopportabilità, le pene detentive possano avere anche maggiore campo di applicazione».

L'amico Zoli si auspica un carcere di *Regina Coeli* tutto pieno di evasori del fisco; mi auguro invece che l'Italia non abbia le carceri piene di evasori, ma che si formi in tutti i cittadini la coscienza di dover fare il proprio dovere come vuole l'articolo 53 della Costituzione: «Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva».

Nè mi si dica che questo articolo 53 viene dopo il 52, che detta: «La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino». Altro è il «sacro dovere del cittadino» di difendere la Patria contro l'aggressione violenta e crudele, ed altro è pagare le tasse in modo da non concorrere alle pubbliche spese in ragione del tutto proporzionata alla propria capacità contributiva. Se il disertore davanti al nemico si può fucilare, colui che non paga le tasse, o le paga in misura minore del dovuto, lo si deve colpire nella borsa, e l'italiano è molto sensibile se colpito nella borsa.

Non continuo a leggere la relazione di maggioranza; la conclusione è questa: «E per questi stessi motivi sono pienamente giustificate le penalità nei confronti di coloro che, istigando alla disobbedienza alle norme della legge, compiono atto di sabotaggio dell'opera di risanamento morale e di giustizia che il legislatore si propone». È sempre il linguaggio di guerra che prevale!

Viene infine la relazione di minoranza dell'amico senatore Ruggeri, la quale su questo punto sorvola e dice: «Soprattutto non si comprende o si comprende troppo bene perchè le sanzioni previste dall'articolo 31 non vengano trasferite alla mancata dichiarazione». Non c'è un giudizio tecnico sulla penalità detentiva preferibile a quella pecuniaria; si dice solo che queste penalità si debbano trasferire anche alla mancata dichiarazione.

Credo che forse tutte queste questioni potevano essere opportunamente esaminate ed opportunamente discusse se il carissimo Presidente della Commissione finanze e tesoro, avesse letto una mia lettera, nella quale pregavo i presidenti delle Commissioni di mandare alla Commissione di giustizia per il suo

parere, tutti quei progetti di legge nei quali fosse prevista una sanzione penale. In un disegno di legge approvato dalla Commissione dell'agricoltura abbiamo visto risorgere la «detenzione», cioè una pena che da 19 anni non esiste più. Questo non sarebbe accaduto se si fosse chiesto il parere della Commissione di giustizia.

Qualora la Commissione finanze e tesoro avesse accolto la mia modesta preghiera, probabilmente, discutendo tra di noi, avremmo potuto trovare una formula migliore.

Se gli italiani fossero tutti quei perversi contribuenti che il fisco ritiene, dovremmo noi avvocati essere felici che questa legge entrasse in vigore così come è. Vi immaginate tra i milioni di contribuenti italiani quante omissioni, quante centinaia di denunce alla autorità giudiziaria con pericolo di pene che arrivano a tre anni di reclusione? E pensate voi quante persone non vorrebbero vedere macchiato il loro certificato penale, sia pure per un reato fiscale, così come avviene per i reati automobilistici? Un presidente di tribunale legge la vostra fedina penale e dice: un anno di reclusione; siete un recidivo! Andategli a dire che si tratta di un reato fiscale!...

Sarebbe una miniera per gli avvocati e forse risolverebbe la crisi economica che esiste per detta classe. Ma noi siamo altruisti, e, pensosi soprattutto dell'interesse del nostro Paese, diciamo che la legge così come è fatta diventerà inapplicabile.

Proponiamo perciò alcune modifiche. All'articolo 31, primo comma, che dice: «Chi rifiuta di ricevere la scheda o di riconsegnarla, o la riconsegna senza alcuna indicazione, o rifiuta di presentare l'asseverazione delle dichiarazioni, è punito (dice il testo), con la reclusione fino a due mesi e con la multa fino a lire 100 mila», io propongo, a questo punto, di modificare così: «è punito con la multa fino ad un milione». Nè mi si dica che queste forti multe non vengono poi esatte, perchè l'evasore fiscale, che appartiene per lo più alle classi più ricche, quando si troverà di fronte alla condanna, per evitare la conversione in una pena detentiva, pagherà tranquillamente il milione.

Secondo comma: «Chi riconsegna la scheda con risposte deliberatamente incomplete o false alle richieste concernenti le generalità e la

residenza del dichiarante, ... ». A questo punto vediamo come siano poste allo stesso grado di responsabilità le notizie incomplete e quelle false. È una cosa grave, perchè, mio Dio, un penalista capisce subito come la notizia incompleta può derivare da centomila circostanze ed è in ogni caso bene diversa dalla notizia falsa, soprattutto sotto il profilo del dolo.

FORTUNATI. Siamo nel campo tributario non nel campo penale. Basta consultare il De Viti-De Marco.

PERSICO. Proprio con il De Viti-De Marco ho studiato all'Università di Roma.

PRESIDENTE. Onorevole Persico, parli al Senato. È necessario che ognuno possa dire quello che pensa senza questo stillicidio continuo di interruzioni. Proseguo, onorevole Persico.

PERSICO. « ... alle richieste concernenti le generalità e la residenza del dichiarante, l'attività esercitata, e i cespiti posseduti ». Tolgo una paroletta oscura introdotta dalla Commissione senza motivazione, che non c'è nel testo del Governo, cioè « i redditi posseduti ... ». Il Governo dice soltanto « i cespiti posseduti »: questi « redditi » entrano di straforo nella legge e badate che non è piccola modificazione! I cespiti li capisco, perchè hanno una fonte determinata; ma il reddito è una cosa diversa, perchè può consistere, ad esempio, in cartelle di rendita, che si è tenuti a denunciare solo ai fini dell'imposta complementare. »

Non ho capito perchè la Commissione ha voluto esasperare l'articolo, ma me lo spiegherà dopo. Prosegue l'articolo: « e i cespiti posseduti è punito con la reclusione sino ad un mese e con la multa fino a lire 200 mila ». Poi si aggiunge « senza pregiudizio delle sanzioni applicabili per la eventuale omissione o infedeltà delle dichiarazioni prescritte ai fini delle singole imposte ». Questo è una specie di codicillo, che aggrava notevolmente la situazione. Io avrei proposto di sostituire « è punito con la multa fino a due milioni ».

Terzo comma: « Chi omette di richiedere la scheda o di riconsegnarla nei casi previsti nell'ultimo comma dell'articolo 26 è punito con l'arresto fino a 15 giorni o con l'ammenda fino a lire 50 mila ». Qui si tratta di arresto, ma è sempre una pena che si sconta nel carcere. Ora chi omette di richiedere la scheda è pu-

nito con queste sanzioni: ma tale omissione può essere giustificata dalle più svariate ragioni.

Ho proposto di sostituire: « È punito con l'ammenda fino a lire 500 mila ». I limiti massimi, come vedete, nelle mie proposte sono molto alti; ma il limite minimo, che è quello previsto dal Codice penale, è molto basso; tanto basso che ci fu un disegno di legge per aumentarlo. Il disegno di legge fu presentato dal compianto Ministro Grassi il 31 marzo 1949 e si intitolava: « Aumento di sanzioni pecuniarie prevedute nei Codici penale e di procedura penale ». Però il Ministro Grassi ritenne di lasciar dormire questo disegno di legge; anzi, alle sollecitazioni fatte dalla Commissione di giustizia, rispose che doveva rivederlo e riesaminarlo.

C'è poi l'articolo 32 a proposito del quale ritengo opportuno di migliorare la formula proposta dalla Commissione. Nel primo comma penserei di sostituire alle parole: « È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire 50.000 a lire 500.000 », le altre « è punito con la multa fino a 5 milioni ». Si tratta infatti di un caso grave e la pena deve essere adeguata. Nel terzo comma, che pure contempla un caso gravissimo, ho proposto di sostituire le parole: « la multa fino a lire 10 milioni ». Nel quarto comma credo ci sia un equivoco, là dove si dice: « il minimo » penso che dovrebbe dirsi « il massimo ». Ho così proposto un emendamento tendente a sostituire alle parole « il minimo » le altre « il massimo ». Vedete dunque che io sono d'accordo con voi nell'exasperare la pena per i casi più gravi.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Non abbiamo nessuna intenzione di andare a sei anni. Quando la reclusione è da nove mesi a tre anni, il minimo è nove mesi e, raddoppiato, diventa 18 mesi.

PERSICO. Quando arriveremo all'articolo 32 ci spiegheremo meglio. Comunque nell'ultimo comma che contempla una pena attenuata, credo si possa dire molto più esattamente così: « Nell'ipotesi prevista dal primo comma la pena può essere diminuita quando il fatto rivesta carattere di speciale tenuità » anzichè dire « rivesta carattere di minima gravità », perchè « speciale tenuità », che

è termine tecnico, sta a significare proprio che il danno è minimo.

Diceva stamane nel suo notevole discorso il Ministro delle finanze che la lotta contro gli evasori bisogna farla tutti e non soltanto il Ministro. Io sono perfettamente d'accordo con lui. Se vogliamo creare questa nuova coscienza tributaria, dobbiamo fare la lotta contro gli evasori, dobbiamo arrivare al giorno in cui il cittadino si vergogni di essere evasore, in cui veramente diventi una grave offesa dire: tu non hai detto la verità nella tua scheda, tu sei un cattivo cittadino. Ed a questo arriveremo, se non attraverso i cinque secoli inglesi, attraverso i cinque o i dieci anni italiani, perchè noi facciamo tutto molto rapidamente.

Del resto, mentre parlava stamane il Ministro Vanoni, ho raccolto una cifra che desidero mettere in rilievo. Egli ha detto che per la categoria C/1 in quest'anno vi sono stati 133.857 nuovi iscritti con un accertamento fiscale di 25 miliardi, pari ad un aumento di 12 miliardi. Vedete dunque che una coscienza fiscale si va formando, un po' in seguito al monito della Costituzione, un po' per il presente disegno di legge che era già noto da tempo, e soprattutto per la coscienza morale che si risveglia in Italia dopo la guerra civile e la disfatta.

Cerchiamo dunque di non esagerare con le pene. Io sono contrario, innanzi tutto, all'attuale sistema penale. Se la pena fosse un mezzo per abolire i reati, dal Codice di Hammurab al nostro, in cinquemila anni l'umanità si sarebbe completamente corretta!

È la coscienza etica e civile che bisogna rafforzare. Quindi noi ci auguriamo che questo disegno di legge, che approviamo in linea di massima, riesca a creare in ogni cittadino la coscienza del proprio dovere, per cui ciascuno vorrà compiere il proprio obbligo fiscale come vuole la nostra Costituzione, allo stesso modo che ogni cittadino si sente oggi onorato di servire la Patria quando essa lo chiama per la difesa dei sacri confini. (*Applausi e congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Origlia. Ne ha facoltà.

ORIGLIA. Onorevoli colleghi, il disegno di legge e la relazione della 5ª Commissione permanente, che vengono sottoposti all'esame del

Senato, rappresentano la continuazione dell'opera lungimirante dei vari Ministri delle finanze succedutisi dalla unificazione del Paese, e particolarmente dell'onorevole Vanoni che all'attuale riforma tributaria ha dato un contributo decisivo.

Numerosi sono i problemi che ci vengono prospettati e ci preoccupano ed anche se questi appaiono sottratti ad una analisi scientifica completa; noi che siamo investiti di responsabilità politica — al di sopra e al di fuori degli interessi, delle pregiudiziali e dei dogmi di partito e di classe — non dobbiamo nè possiamo esimerci dal dare il nostro apporto per la più logica impostazione e soluzione del grave e tormentato problema della riforma tributaria.

Nel vasto campo di indagine che deriverà dalla discussione dovremo avere perciò soprattutto riguardo alla tutela degli interessi del Paese per la più umana, la più civile e sociale convivenza dei cittadini.

In questo mio intervento, non ripeterò argomenti noti e già dibattuti e soprattutto già vagliati dalla Commissione. Ritengo tuttavia indispensabile insistere sulla necessità che il disegno di legge, opportunamente modificato, consenta quell'equilibrio economico che il Governo si propone di conseguire con la realizzazione del programma enunciato.

Il Ministro Vanoni ha convenuto più volte pubblicamente sull'eccessivo inasprimento fiscale, ben conoscendo le nefaste conseguenze che lo rendevano evidente, conseguenze più gravi in quanto l'inasprimento tributario ha coinciso con un periodo particolarmente difficile per l'economia italiana.

Ecco perchè dovrà essere confermata la opportunità che l'amministrazione finanziaria si avvalga ancor più largamente della collaborazione delle categorie economiche per realizzare una migliore distribuzione delle imposte, per reprimere le evasioni e le frodi fiscali, per dare assetto fiscale ad un sistema tributario meno complicato e confuso.

La riforma tributaria è da considerarsi un problema morale e il nuovo indirizzo finanziario dovrà tendere decisamente alla semplificazione del sistema vigente, alleggerendo la pressione nei confronti degli onesti, nella fiducia che il maggior numero dei contribuenti e il conseguente incremento del reddito nazio-

nale compenseranno equamente l'erario. L'eliminazione di alcuni tributi, la riduzione delle aliquote, la determinazione decentrata dei criteri e dei coefficienti di estimazione dei redditi e dei valori patrimoniali non dovrebbero dare luogo a sorprese sull'esito della riforma. Per questo mi dichiaro favorevole al progetto Vanoni, laddove esso tende a temperare i criteri induttivi dell'accertamento; è tuttavia necessario non determinare un aggravamento della situazione attuale che ormai congestiona le sezioni fallimentari dei tribunali.

La riforma tributaria che viene oggi presentata al nostro esame tende essenzialmente a due scopi: 1) l'attenuazione — e, come meta, la eliminazione — della evasione fiscale; 2) una maggiore perequazione nella distribuzione dei carichi tributari.

Io credo che nessuno possa mettere in dubbio la opportunità, anzi la necessità, di rimuovere preliminarmente questi due massimi inconvenienti dell'attuale ordinamento delle nostre imposte, se si vogliono affrontare riforme di più vasta portata, come quella che dovrebbe condurre ad un maggiore equilibrio e ad una più razionale integrazione fra imposizione diretta e indiretta, oppure l'altra, non meno essenziale, consistente nella riorganizzazione di tutto il sistema dei tributi indiretti così da eliminare l'influenza antieconomica di alcuni di essi, o infine quella che dovrebbe conferire al nostro ordinamento tributario un carattere di più spiccata progressività, in omaggio ad una diffusa aspirazione sociale e ad una precisa norma della Costituzione.

Premesso, dunque, che il disegno di legge Vanoni si ispira a fini che non possono non essere condivisi, è da vedere se i mezzi che esso preordina diano affidamento di conseguire lo scopo.

Questi mezzi, si possono ridurre, sinteticamente, a due: 1) abbassamento delle aliquote a livelli adeguati alla realtà economica e non già artificialmente sopraelevati, per scontare in partenza un determinato margine di evasione; 2) perfezionamento del sistema di accertamento del reddito imponibile, in funzione di due criteri fondamentali: dichiarazione spontanea e veritiera del contribuente (da conseguirsi appunto attraverso un'attenuazione dei gravami e un corrispettivo inasprimento

delle sanzioni contro i tentativi di frode) e prevalente applicazione del metodo di accertamento obiettivo e analitico, rispetto a quello indiziario e sintetico in sede di controllo delle dichiarazioni.

Comincio con l'esaminare — per sommi capi e assai brevemente — la soluzione data a questo secondo problema dell'accertamento.

Nulla da osservare sul principio della dichiarazione individuale, anche come metodo di educazione della coscienza contributiva.

È però proprio indispensabile che questa dichiarazione sia ripetuta ogni anno per intero, anche quando non vi siano variazioni nella struttura e nella misura del reddito? Bisogna considerare — in materia di imposte — non soltanto il costo di amministrazione che per esse deve sostenere lo Stato o l'ente parastatale che le percepisce, ma altresì il costo amministrativo cui devono sottostare coloro che sono tenuti a pagarle. Ora, per le piccole e medie aziende, l'onere di questa dichiarazione annuale, da eseguirsi con il rigore che la legge giustamente pretende, riuscirebbe molto gravoso.

Propongo quindi che l'articolo 3 del progetto — in cui si dice che la dichiarazione deve essere presentata ogni anno anche se non sono intervenute variazioni nei redditi già accertati — venga modificato nel modo seguente: « A partire dall'anno in cui viene effettuata la prima dichiarazione, ogni anno successivo deve essere presentata una dichiarazione suppletiva delle variazioni intervenute nei redditi accertati. L'omessa dichiarazione equivale a conferma della dichiarazione precedente ».

La Commissione ha ritenuto di dover modificare i minimi ed i massimi delle ammende comminate per la mancata presentazione delle dichiarazioni, allo scopo di diminuire l'ampiezza delle discrezionalità. Trovo giusta questa preoccupazione; ma perchè elevare il minimo di ammenda da 2.000 a 10.000 lire, siano pure riducibili di un terzo? Io ritengo che, specie in principio, sino a che il nuovo sistema della dichiarazione individuale non si sia fatto strada nella coscienza del contribuente, non venga un trattamento troppo rigoroso, soprattutto nei confronti dei casi di minor rilievo. Propongo perciò di mantenere integro il testo dell'emendamento della Commissione abbas-

sando per il limite minimo dell'ammenda da lire 10 mila a lire 3 mila, che con la riduzione di un terzo nei casi lievi, diverrebbero 2 mila, come previsto dal progetto della sua forma originaria.

Le stesse osservazioni valgono per l'ammenda comminata a carico di coloro che non restituiscono entro i termini fissati i questionari (articolo 5), ammenda il cui minimo la Commissione ha proposto di elevare da 1.000 a 2.000 lire, e che invece dovrebbe essere ricondotto alla misura inizialmente prevista.

Per quanto si riferisce invece all'altro mezzo essenziale, su cui il disegno di legge fa affidamento per rendere possibile una maggiore sincerità di rapporti fra fisco e contribuente, e cioè alla riduzione delle aliquote, mi sembra debbano farsi osservazioni più sostanziali.

In definitiva, il progetto del Ministro Vanoni rappresenta un coraggioso tentativo per spezzare il circolo vizioso della sfiducia che è la prima causa dello squilibrio e della inefficienza del nostro sistema tributario attuale. Orbene, questo tentativo, secondo me, deve essere fatto e deve iniziarsi precisamente con un atto di generosità o per lo meno di comprensione dello Stato verso i contribuenti. Ma fare il passo a metà è come non farlo. Senza dubbio degli alleggerimenti sono previsti dal progetto, come l'abbattimento alla base degli imponibili soggetti all'imposta di ricchezza mobile Cat. B e C 1 e della imposta complementare, la riduzione delle aliquote della imposta complementare, il blocco delle addizionali locali sui redditi di Cat. B e C 1 della imposta di famiglia. Ma non è abbastanza. C'è da dubitare che, pur con questi alleggerimenti e pur con le varianti proposte dalla Commissione per le aliquote della complementare, la pressione fiscale non raggiunga un livello realmente sopportabile e quindi tale da poter fare affidamento sulla sincerità delle dichiarazioni e da poter quindi in caso di frode dar luogo a quelle più severe sanzioni che il progetto commina. Se si considera da un lato che l'imposta complementare si avvia con questo disegno di legge a diventare la principale delle imposte dirette e dall'altro che ancora oggi il massimo gettito fiscale è dato dalle imposte indirette, non sembra che il fisco si esporrebbe ad un rischio ec-

cessivo concedendo una riduzione anche per le aliquote della ricchezza mobile.

In questo senso ho presentato un emendamento in cui si chiede la riduzione delle aliquote di ricchezza mobile per i redditi di categoria B e per i redditi di categoria C1 rispettivamente al 14 per cento e al 10 per cento. Se il Senato accoglierà questo emendamento sono certo che le probabilità di successo di quella che si usa ormai chiamare la riforma Vanoni aumenteranno di molto e che, con l'entrata in vigore di questa legge, si inaugurerà davvero nel nostro Paese una nuova era nei rapporti fra fisco e contribuenti.

Non posso infine che esprimere il più vivo ed incondizionato plauso alla Commissione per l'ordine del giorno da essa presentato per la abolizione del deprecabile regime delle esenzioni e dei privilegi fiscali. È questa una necessità inderogabile se si vuol raggiungere in materia tributaria quel risanamento morale che da tutti si auspica. (*Applausi dal centro e congratulazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato a domani.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

BISORI, segretario:

Ai Ministri dell'industria e del commercio, dell'agricoltura e delle foreste, per sapere come giustifichino il loro provvedimento di scioglimento della Giunta della Camera di Commercio di Reggio Calabria disposta con decreto ministeriale del 9 giugno 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 dello stesso mese (1323).

MUSOLINO.

Ai Ministri dei lavori pubblici e delle finanze, per sapere se non intendano dar corso ai lavori già iniziati e sospesi di ricostruzione della Casa della Madre e del Fanciullo di Piacenza, crollata nei bombardamenti dell'11 marzo 1945, e per la quale progetti e preventivi furono già approvati dal Genio civile e dalla O.N.M.I. ed ottennero il

regolamentare nulla osta dalla Intendenza di finanza di Piacenza.

Fanno presente i sottoscritti che la stessa Intendenza di finanza, in data 4 aprile 1947, indicò la ricostruzione quale opera da eseguirsi in base alla legge sui danni di guerra e disoccupazione trattandosi di opera di pubblica utilità.

Per maggiore chiarezza i sottoscritti rilevano che, anche da ciò, non appare appropriata la opposizione sollevata in relazione all'articolo 963 Codice civile che riguarda i terreni e non le costruzioni, e che — comunque — non può essere volto a capziose interpretazioni per scaricare lo Stato dai doveri che gli incombono verso istituzioni di alto interesse pubblico (1324).

GASPAROTTO, MAZZONI.

Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della pubblica istruzione, per avere assicurazioni precise sulla assegnazione dei beni appartenenti alla ex g.i.l., che dovrebbero essere destinati alla scuola, affinché essa sia posta in grado di rendere effettivo il diritto dei giovani cittadini italiani alla cultura e alla assistenza, garantito dalla Costituzione (1325).

MERLIN Angelina.

Al Ministro dei trasporti: poichè stanno per essere completati i lavori della stazione di Rovigo, il sottoscritto chiede di conoscere le ragioni per le quali non si fa luogo alla costruzione dei sottopassaggi, tanto necessari per la sicurezza dei viaggiatori, ed all'impianto di opportune pensiline, ugualmente necessarie per evitare che i viaggiatori siano esposti, nelle non brevi attese, ai danni derivanti dalla inclemenza della stagione (1326).

MERLIN Umberto.

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere come intende provvedere al normale funzionamento delle scuole primarie di Napoli nell'imminente anno scolastico 1950-51 per evitare la dolorosa situazione dei fanciulli, soprattutto quelli dei ceti poveri e meno abbienti, ai quali le famiglie non possono far impartire l'istruzione elementare fuori delle scuole statali,

L'interrogante allega un pro-memoria col risultato, molto significativo, di un'inchiesta fatta sullo stato attuale delle scuole elementari di Napoli (1279).

MERLIN Angelina.

Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze, per sapere quali urgenti, concreti e idonei provvedimenti intendono adottare per gli ingenti danni causati il 17 maggio 1950 da un violento nubifragio e da una fitta e grossa grandinata alle culture ed in ispecie alla vite nella provincia di Lecce ed in particolare nell'Agro di Novoli, ove i danni si calcolano in circa 50 milioni e dove un fulmine ha stroncato la vita del ventisettenne Cosma Antonio e contuso altre persone.

Numerosi coloni, mezzadri, compartecipanti, gravissimamente colpiti, guardano con viva preoccupazione l'avvenire ed attendono pronto e valido aiuto (1280).

TAMBURRANO, LANZETTA.

PRESIDENTE. Domani due sedute pubbliche che alle ore 10,30, e alle 16,30, col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazione.

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario (577).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quello della spesa del Ministero del tesoro ed al bilancio dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1949-50 (sesto provvedimento) (1102-Urgenza).

2. Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ed al bilancio dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, per l'esercizio 1949-50 (settimo provvedimento) (1106-Urgenza).

3. Variazioni allo stato di previsione della entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di alcune Aziende autonome, per lo esercizio finanziario 1949-50 (ottavo provvedimento) (1147-Urgenza).

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge :

1. ROSATI ed altri. — Ricostituzione di Comuni soppressi in regime fascista (499).

2. VARRIALE ed altri. — Modifica all'istituto della liberazione condizionale di cui all'articolo 176 del Codice penale (801).

3. Istituzione dell'Ordine cavalleresco « Al merito della Repubblica italiana » e disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze (412).

4. MACBELLI ed altri. — Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista (35).

5. Ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (318).

6. Trattamento economico del personale di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero per il periodo 1° settembre 1943-30 aprile 1947 (1002).

V. Seguito della discussione del disegno di legge :

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari (953) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 19).

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti.